



## COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno  
Codice fiscale 00301100228  
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130  
pec: comune.grigno@halleypec.it



## AVVISO D'ASTA

**Oggetto: Affidamento a terzi della gestione dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze", per il periodo 2019 - 2023.  
Bando di gara.**

**Il Vicesegretario comunale, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 24 di data 27.02.2019,**

**rende noto**

che il Comune di Grigno intende procedere all'affidamento a terzi della gestione del Bicigrill di Tezze, mediante concessione della gestione dell'omonima azienda commerciale, già intestata al Comune di Grigno, al fine di assicurare un adeguato punto di ristoro, di assistenza e di informazione agli utilizzatori del "Percorso ciclo-pedonale della Valsugana" e delle piste ciclabili in generale.

### **art. 1**

#### **Oggetto**

1. L'oggetto del contratto è rappresentato dalla concessione della gestione dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" ed, in particolare, dal complesso dei beni che costituiscono l'azienda stessa, ubicata presso l'analogo edificio sito in Grigno, in località Prà Minati 1/F.
2. L'azienda è classificata a n. 1 stella, tipologia A, sottotipologia A2) pasti veloci (piatti freddi, piatti riscaldati, i piatti riscaldati possono riguardare solo prodotti acquistati già pronti per la consumazione, preconfezionati e precotti) e tipologia B, sottotipologia B1) bevande alcoliche ed analcoliche, nonché latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di cui alla L.P. 9/2000.
3. I beni sono costituiti dalla p.ed. 1978, in C.C. di Grigno, limitatamente alla parte di edificio evidenziata nella planimetria allegata al presente avviso sub lettera "A" ed, in particolare, la parte a piano terra – locale servizio bar – locale a servizio bar per preparazione pasti veloci - n. 2 servizi igienici – locale officina – corte con soprastante tettoia e corte scoperta, oltre al locale adibito a WC sito al piano primo sotto strada, compresi gli arredi e le attrezzature, distintamente elencati nell'inventario allegato sub lettera "B".
4. Il soggetto deve dichiarare all'atto di offerta di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'Amministrazione.

E' prevista la visita obbligatoria, a pena di esclusione, ai locali oggetto d'affitto con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'Amministrazione. La visita deve essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente, o dal Capogruppo o loro delegati, previo appuntamento telefonico in Comune (0461/775103) in data da

destinarsi, comunque da eseguirsi non oltre cinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Copia di tale attestazione di presa visione dello stato di fatto e di visita, rilasciata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa o esternamente alla stessa.

## art. 2

### Soggetti ammessi alla gara

1. Possono presentare una offerta tutte le persone fisiche o le persone giuridiche iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed Agricoltura, per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara, fatto salvo quanto di seguito riportato.
2. Sono altresì ammesse a partecipare le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti di vario tipo, sia in forma singola che raggruppata. E' possibile anche la partecipazione di soggetti singoli ed associati i quali, in caso di aggiudicazione, si impegnino a costituire un'apposita ditta o società per la gestione dell'attività e per l'intestazione del contratto. In tal caso tutti i soggetti componenti la futura ditta o società dovranno sottoscrivere la dichiarazione amministrativa e l'offerta. La ditta o società, che dovrà a pena d'esclusione essere composta solamente dai soggetti offerenti, dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, pena la revoca della stessa e l'introito della cauzione provvisoria.
3. Qualora l'aggiudicatario non provveda direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Il soggetto individuato quale preposto deve allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine morale e professionale.
4. Sono ammessi altresì i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui al punto precedente ai sensi della L.P. 19 luglio 1990, n. 23. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione dell'asta, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di presentazione dell'offerta, possiedono i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività cui si riferisce l'offerta presentata. Le ditte partecipanti possono prescindere da tale requisito a condizione che regolarizzino l'iscrizione al Registro delle Imprese prima della sottoscrizione del contratto;
- b) possesso in capo al soggetto e in capo all'eventuale persona preposta all'attività commerciale dei seguenti requisiti morali:
  - ✓ il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. che rimanda all'art. 71, commi 1 ,2 ,3 ,4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010;

- ✓ il possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 , del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;
- ✓ l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, comma 3 del DPR 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- c) l'esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;
- d) possesso dei seguenti requisiti professionali previsti dalla L.P. 9/2000 e s.m. che rinvia all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale):
  - ✓ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  - ✓ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - ✓ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  - ✓ *Ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, come stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, è ancora valida l'iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell'art. 1 della L. 11 giugno 1971 n. 426) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, o aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al REC.*
- e. essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

L'operatore economico sarà tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grigno, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 03.09.2014 e rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale [www.comunegrigno.it](http://www.comunegrigno.it) in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

### **art. 3**

#### **Durata del contratto**

1. Il rapporto contrattuale avrà durata fino al 31.12.2023 con decorrenza dal giorno di stipula del contratto, con possibilità di recesso da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che sia trascorso un anno dalla data di avvio del contratto.
2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

### **art. 4**

#### **Condizioni di contratto e normativa di riferimento**

1. La gestione dell'azienda commerciale dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nello **schema di contratto allegato al presente avviso sub lettera C)**, del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto non previsto, la normativa di riferimento è costituita dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. e dal relativo regolamento di esecuzione, dal D.Lgs .59/2010, dal codice civile, dagli usi e costumi locali.

### **art. 5**

#### **Disciplina di gara**

1. La scelta del contraente avviene mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, R.D. 18.06.1931 n. 773 e D. Lgs. 26.10.1995 n. 504).

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre:

- un'**OFFERTA ECONOMICA**,
- un'**OFFERTA TECNICA** elaborata nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto, e composta dagli elaborati descritti ai successivi punti.

La valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica avviene ripartendo i punti a disposizione della commissione nel modo seguente:

**PUNTEGGIO TOTALE A DISPOSIZIONE**  
**1. OFFERTA ECONOMICA**  
**2. OFFERTA TECNICA**

**100/100 di cui**  
**punti da 0 a 30**  
**punti da 0 a 70**

**L'offerta economica** dovrà essere espressa esclusivamente in termini di rialzo sul prezzo a base d'asta di seguito indicato:

Canone annuale a base d'asta (al netto dell'I.V.A. nella misura di legge)	€ 11.000,00 (euro undicimila/00)
--	----------------------------------

Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte condizionate.

Il punteggio delle singole offerte viene attribuito come segue:

- all'offerta che presenta il rialzo maggiore sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{offerta presa in esame} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{offerta più alta}}$$

**L'offerta tecnica** consiste in un elaborato articolato per punti secondo lo schema sotto illustrato. Nell'elaborato dovranno essere sviluppati i singoli elementi dei vari punti sottoenunciati in forma sintetica ma esaustiva. La complessiva trattazione inerente l'offerta tecnica dovrà essere contenuta al massimo in n. 4 (quattro) facciate di foglio formato A4.

#### DA 0 A 70 PUNTI

Elementi	Punteggio
a) <b>Esperienza professionale</b> maturata nel settore alberghiero-ricettivo, pubblici esercizi e della ristorazione. Sarà valutata la durata dei contratti di gestione; in particolare, viene attribuito 1 (uno) punto per ogni anno (i periodi inferiori saranno calcolati in proporzione) di esperienza debitamente dimostrata (contratti di locazione stipulati, contratti d'affitto di ramo d'azienda) per un massimo di dodici punti.	12
b) <b>Esperienza professionale</b> maturata nel settore dei servizi di vendita e noleggio di biciclette. Sarà valutata la durata dei contratti di gestione; in particolare, viene attribuito 1 (uno) punto per ogni anno (i periodi inferiori saranno calcolati in proporzione) di esperienza debitamente dimostrata (contratti di locazione stipulati, contratti d'affitto di ramo d'azienda) per un massimo di dodici punti.	12
c) <b>Attività di noleggio biciclette</b> (evidenziare qualora comprensivo di caschi di protezione e seggiolini per bambini), con un numero minimo di n. 50 veicoli, di cui almeno n. 10 elettrici.	12
d) <b>Integrazione dell'arredamento interno ed esterno</b> , in particolare strutture o elementi parasole, tavolini e sedute, elementi di gioco per bambini, fasciatoio (presso i servizi igienici).	6
e) <b>Impegno al mantenimento della certificazione <i>Family Friendly</i>: "Esercizio amico dei bambini"</b> .	5
f) <b>Eventi annuali dedicati allo sport</b> , (oltre al n. 1 evento obbligatorio richiesto dal presente bando all'art. 6) sarà valutato sia il dato quantitativo (numero di eventi) sia il programma proposto.	5
g) <b>Eventi dedicati alle famiglie ed ai bambini</b> , (oltre al n. 1 evento obbligatorio richiesto dal presente bando all'art. 6) sarà valutato sia il dato quantitativo (numero di eventi) sia il programma proposto.	5
h) <b>Eventi annuali dedicati alla promozione del territorio comunale</b> , (oltre al n. 1 evento obbligatorio richiesto dal presente bando all'art. 6) sarà	5

valutato sia il dato quantitativo (numero di eventi) sia il programma proposto.	
<b>i) Attività di noleggio biciclette elettriche</b> , nell'ottica di favorire la diffusione della mobilità sostenibile	5
<b>j) Internet point accesso libero</b> , accessibilità gratuita alla rete Internet (evidenziare se il servizio offerto comprende il solo collegamento wireless oppure se include la messa a disposizione del pc).	3
<b>Totale</b>	<b>70</b>

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati, per i quali non sia stato evidenziato il criterio per la definizione del punteggio attribuito, entro i limiti di punteggio indicati (lett. a) e b)), la commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato.

- Coefficiente pari a 0,0: elemento "non trattato" o inferiore al minimo richiesto;
- Coefficiente pari a 0,4: elemento "trattato in modo inadeguato e/o gravemente carente e/o insufficiente";
- Coefficiente pari a 0,6: elemento "trattato in modo sufficiente";
- Coefficiente pari a 0,8: elemento "trattato in modo positivo";
- Coefficiente pari a 1,0: elemento "trattato in modo ottimo";

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione e sopraindicato.

L'aggiudicazione è disposta a favore del soggetto che ha ottenuto dalla commissione di gara il punteggio totale complessivo più elevato composto dal punteggio ottenuto per l'offerta economica e dal punteggio ottenuto per l'offerta tecnica.

La Commissione di gara è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da almeno tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente.

La Commissione opera con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora risultino due o più offerte con identico punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dell'offerta tecnico-qualitativa. Qualora anche il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa sia identico si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea.

Il Comune, in base al parere della Commissione, può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso disporre la rinnovazione della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

#### art. 6

#### Obblighi e divieti a carico dell'affidatario

L'aggiudicatario dovrà:

- provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Grigno la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – di subingresso nell'azienda all'insegna "Bicigrill di Tezze" intestata ai soli fini amministrativi al Sindaco pro tempore e provvedere entro il 31.12 di ogni anno alla comunicazione al Comune di Grigno di eventuali variazioni del periodo o dei

- periodi di apertura per l'anno successivo nonché presentare SCIA per l'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- dare attuazione al progetto presentato in sede di gara;
  - nel caso in cui, alla data di apertura dell'esercizio all'insegna "bicigrill", non sia in possesso di un numero minimo di 50 biciclette, di cui almeno n. 10 elettriche, dovrà acquisirle entro la data del 31.12.2019;
  - organizzare e dare luogo a un evento annuale dedicato allo sport, uno dedicato alle famiglie ed ai bambini ed uno dedicato alla promozione del territorio comunale;
  - utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa;
  - garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - fornire il servizio di cui al precedente comma, quanto meno dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, con eventuale turno di riposo che non cada nelle giornate festive o prefestive. Il bicigrill dovrà essere accessibile all'utenza, con il seguente orario minimo di apertura e senza soluzione di continuità:
    - a) dal 1° aprile al 15 maggio e dal 16 agosto al 15 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00;
    - b) dal 16 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 nelle sole giornate di sabato e domenica;
    - c) dal 16 maggio al 15 agosto, dalle ore 09,00 alle ore 20,00.
  - ad assicurare, a propria cura e spese e con la frequenza necessaria, la pulizia dei servizi igienici e la funzionalità dell'intero complesso di opere costituenti il Bicigrill;
  - ad ultimare l'attività di pulizia e riordino dei manufatti, delle aree adiacenti e dei servizi igienici in tempi precedenti l'apertura mattutina;
  - a garantire all'utenza, a titolo gratuito, i rifornimenti di acqua naturale nonché l'utilizzo dei servizi igienici, per l'intero periodo di apertura del Bicigrill;
  - a rendere disponibile, presso il locale destinato alla manutenzione delle biciclette - oltre alle attrezzature necessarie per permettere all'utenza di eseguire, gratuitamente, interventi minimali di manutenzione e di autoriparazione - una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;
  - a posizionare, all'interno dell'area assegnata, un pannello espositore per il materiale informativo inerente le offerte del territorio;
  - a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
  - ad applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;
  - se richiesto, mettere a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, all'interno del locale di mensa e per l'intero periodo di apertura al pubblico, un'adeguata superficie per la propaganda turistica;
  - se richiesto, aderire ai patti di collaborazione fra gli esercizi "Bicigrill" provinciali al fine di assicurare una omogeneità di servizio e di creare delle sinergie sulle attività promozionali della rete.
5. Il Gestore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto di locazione e, se del caso, ad effettuare i necessari interventi di riparazione, anche se dovuti al deperimento d'uso.  
In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.
6. Sono altresì a carico del Gestore:
- le spese di riscaldamento, di fornitura dell'energia elettrica, del servizio di acquedotto e di quant'altro necessario, nonché gli oneri di allacciamento alle

relative reti, di potenziamento e/o di volturazione dei relativi contratti, nonché la manutenzione ordinaria delle medesime; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. Sono a carico dell'affittuario il tributo sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione.

- i costi connessi con lo svuotamento, con la frequenza necessaria, dei liquami presenti nelle vasche a tenuta stagna, al servizio del Bicigrill, compresa la manutenzione ordinaria e la periodica pulizia delle medesime;
- rispettare ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi.

Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che l'Affittuario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

#### art. 7

#### Modalità e termini per la presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Grigno – Piazza Dante n. 15 - 38055 GRIGNO (TN)**  
**ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 18.03.2019**

un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione, contenente la documentazione di cui al precedente articolo 6.

Sull'esterno del plico d'invio deve essere riportata la seguente dicitura:  
**"OFFERTA PER GESTIONE BICIGRILL DI TEZZE".**

**Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:**

- Mediante raccomandata del servizio postale statale;
- Mediante plico inoltrato da corriere specializzati;
- Mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Grigno all'indirizzo di cui sopra, il quale ne rilascia apposita ricevuta;

**Si avverte che:**

- il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**
- non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato;

- non si fa luogo a gara di migliororia, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Le richieste di INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto all'indirizzo sopra riportato per la richiesta di documenti (anche a mezzo fax al numero 0461/775130 o e-mail indirizzata al responsabile del procedimento, dott.ssa Delia Ianes – Vicesegretario comunale - all'indirizzo comune@comunegrigno). Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo fax o e-mail con specifica richiesta scritta, indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

**Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno (12.03.2019)**

#### art. 8

#### Documentazione da presentare per la partecipazione all'asta

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti del presente paragrafo deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta, pena l'esclusione, da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del concorrente medesimo.

Nel plico esterno di cui al paragrafo 1 dovrà essere inserita **a pena di esclusione** tutta la sotto indicata documentazione.

Il plico esterno sigillato dovrà contenere rispettivamente:

- LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA elencata al successivo punto A).
- L'OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA TECNICA" elencata al successivo punto B), inserita in un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità.
- L'OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" elencata al successivo punto C), inserita in un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità.

A) Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** e dovrà contenere:

- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante quanto previsto dall'allegato d);

- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante i requisiti di partecipazione, come previsto dall'allegato e);

- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, sottoscritta dall'eventuale preposto, secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, vedi all'allegato f);

- **CAUZIONE PROVVISORIA**. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente

punto sub A) la ditta dovrà presentare, **a pena d'esclusione, la cauzione provvisoria nell'importo di € 220,00.- (2% base d'asta)** anche mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria o in contanti, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del soggetto aggiudicatario. Tale garanzia dovrà riportare le seguenti condizioni:

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, Il comma, del Codice Civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.

La garanzia dovrà essere sottoscritta con una delle seguenti modalità:

- a) autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

**La cauzione provvisoria sarà escussa qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto di affitto ossia il contratto non possa essere sottoscritto in quanto le dichiarazioni presentate non risultino veritiere.**

In allegato al presente avviso di gara sono posti tre fac-simile (all. d, all. e ed all. f) delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di mancata utilizzazione dei fac-simile sopra citati, le dichiarazioni in oggetto dovranno essere rese nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nei fac-simile stessi.

**Si evidenzia che il mancato sopralluogo obbligatorio è a causa di esclusione.**

**Soccorso istruttorio.** Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della L.P. 09 marzo 2016, n. 2, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni prodotte dal concorrente, l'amministrazione aggiudicatrice assegna un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/ documentazione di cui al presente paragrafo (soccorso istruttorio).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto, in particolare, anche per la mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione delle dichiarazioni nonché per l'incompletezza della documentazione presentata, che sia tale da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso, tenuto conto

dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.**

**L'eventuale mancata costituzione della cauzione provvisoria sarà oggetto di richiesta mediante soccorso istruttorio, si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte**

- B) Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **OFFERTA TECNICA** e dovrà contenere la documentazione di cui all'art. 5, un elaborato articolato per punti secondo lo schema sopra illustrato. Nell'elaborato dovranno essere sviluppati i singoli elementi dei vari punti sottoenunciati in forma sintetica ma esaustiva. La complessiva trattazione inerente l'offerta tecnica dovrà essere contenuta al massimo in n. 4 (quattro) facciate di foglio formato A4.
- C) Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **OFFERTA ECONOMICA** e dovrà contenere un'offerta formulata seguendo l'allegato "G" contenente l'indicazione del canone annuo offerto, corredata di una marca da bollo del valore di euro 16,00.-.

Si evidenzia che, a pena di esclusione:

- i. l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
- ii. La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente**.
- iii. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Grigno si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- iv. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
- v. **in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

#### art. 9

#### Procedura di gara

La prima seduta della procedura di gara è fissata per il giorno 19.03.2019 ad ore 09.30 presso la Sala consiliare della sede Municipale in Piazza Dante, 15 a Grigno.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

in seduta aperta al pubblico:

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;

- apre le buste contenenti la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** verificando la regolarità e completezza della medesima ed escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;

in seduta segreta:

- apre le buste contenenti l'**OFFERTA TECNICA**, applicando i criteri , sub-criteri di cui all'articolo 5, ed attribuendo i relativi punteggi;

in seduta aperta al pubblico:

- comunica l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche;
- apre le buste contenenti l'**OFFERTA ECONOMICA**, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri specificati dal presente bando;
- assegna i punteggi complessivi di ciascun plico, composti dal punteggio dell'offerta economica e da quello relativo all'offerta tecnica;
- formula la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica ed offerta economica;
- aggiudica provvisoriamente il servizio alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara verrà aggiudicata, in via provvisoria, con il verbale redatto dalla Commissione di gara ed in via definitiva, dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta comunale con proprio provvedimento, eseguita la verifica di requisiti in capo all'aggiudicatario.

#### art. 10

##### Stipula del contratto

1. La Ditta aggiudicataria, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, dovrà sottoscrivere il contratto, presso il Comune di Grigno, nel giorno ed all'ora stabilita dal Vicesegretario comunale.
2. La Ditta stessa, **entro i due giorni feriali precedenti tale scadenza**, dovrà provvedere:

a) al deposito della ricevuta attestante l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Grigno, del deposito cauzionale definitivo per un importo pari al doppio dell'ammontare del canone annuo iniziale. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

Ciò, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dal Gestore, dell'eventuale risarcimento del danno nonché del rimborso delle spese assunte dal Comune per fatto imputabile al Gestore.

Tale obbligo potrà essere assolto anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa di pari importo, con validità estesa ai tre mesi successivi la scadenza del contratto e che, espressamente, preveda:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- l'operatività della medesima, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;

- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.
  - Non saranno accettate fideiussioni assicurative o bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.
  - L'osservanza di tale obbligo costituisce presupposto per poter validamente procedere alla stipula del contratto di concessione.
  - Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale.
- b) **alla consegna di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento, a favore del Tesoriere del Comune di Grigno, della somma richiesta quale deposito per le spese contrattuali;**
- c) **di copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di locazione, stipulato con primario Istituto di assicurazioni contro i rischi derivanti da incendio, con un massimale di euro 150.000,00, nella forma a primo rischio assoluto e limitato al solo "rischio locativo";**
- d) **di copia del contratto di assicurazione stipulato con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda, con un massimale unico di euro 2.000.000,00, per danni, persone.**
- La validità dei contratti di assicurazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà essere estesa ai tre mesi successivi la scadenza del contratto e, quindi, al 31.03.2024.**
3. Qualora l'aggiudicatario non provveda, nei termini assegnati, al regolare adempimento degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà, a sua discrezione, procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria a titolo di penale ed all'affidamento della gestione alla Ditta che, sulla base degli atti di gara, avrà proposto la seconda, migliore offerta.

Il presente bando di gara, unitamente agli allegati A – G è depositato all'Ufficio Segreteria del Comune di Grigno (tel 0461-775101) a disposizione degli interessati.

Si ricorda, infine, che:

- qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria competente. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento;
- del presente procedimento di gara è responsabile il Vicesegretario comunale dott.ssa Delia lanes;
- si applicano, per quanto non disciplinato dagli atti di gara, le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione.

Allegati:

**All. A)** Planimetria dei locali;

**All. B)** inventario arredi ed attrezzature;

**All. C)** Schema del contratto;

**All. D)** Fac simile dichiarazione accettazione condizioni del bando di gara;

**All. E)** Fac simile di dichiarazione requisiti di partecipazione;

**AII. F)** Fac simile di dichiarazione (eventuale preposto);


**AII. G)** Fac simile offerta economica;

**Grigno, 01.03.2019**




**Il Vicesegretario comunale**  
(dott.ssa Delia Ianes)

A. Vignani



PIANTA PRIMO PIANO SOTTOSTRADA  
PLANIMETRIA LOCALI



Allegato b)

## INVENTARIO ARREDI ED ATTREZZATURE “BICIGRILL TEZZE”

Destinazione vano	Elenco arredi - attrezzatura
Servizio igienico piano interrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vater a norma per persone con difficoltà motoria;</li> <li>- lavabo con due miscelatori muniti di apertura a gomito;</li> <li>- specchiera;</li> <li>- portacartaigienica;</li> <li>- cestino;</li> <li>- scopino;</li> <li>- dispenser sapone liquido;</li> <li>- portasalviette;</li> </ul>
Servizio igienico piano terra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vater;</li> <li>- lavabo con n.1 miscelatore;</li> <li>- specchiera;</li> <li>- portacartaigienica;</li> <li>- cestino;</li> <li>- scopino;</li> <li>- dispenser sapone liquido;</li> <li>- portasalviette;</li> <li>- “scaldabagno elettrico”;</li> </ul>
locale “punto internet”	Non è presente alcun arredo e/o attrezzatura;
locale “officina”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa a mano;</li> <li>- cestino;</li> <li>- pannello a muro completo delle seguente attrezzatura;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• set chiavi da n.6 a n.24;</li> <li>• n.2 pinze;</li> <li>• n.1 chiave inglese;</li> <li>• n.1 tenaglia;</li> <li>• n.1 martello;</li> <li>• set chiavi a “brugola” da n.1,5 a n.6;</li> <li>• set cacciaviti composto da n.5 cacciaviti a taglio, n.2 a croce;</li> <li>• n.1 rotolo nastro adesivo;</li> </ul> </li> </ul>
Locale “servizio bar”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- banco lavello in acciaio con vano lavastoviglie dim.cm.120x70xh.85, dotato di vasca delle dim.cm.50x50xh30, dotato di piletta troppo-pieno, su base armadiata chiusa da portina, completo di gruppo rubinetto dotato di leva clinica con doccetta estraibile;</li> <li>- mobile in acciaio inox dim.cm.60x70xh85, chiuso da portina;</li> <li>- armadio pensile in acciaio inox, dim.cm.180x40xh66, dotato di antine con chiusura scorrevole;</li> <li>- lavastoviglie in acciaio dim.cm.59,5x61xh80, cesto fisso dim.cm.50x50;</li> <li>- tavolo armadio refrigerato in acciaio, dim.cm.142x70xh85, completo di n.2 griglie plastificate;</li> <li>- mensola di servizio in acciaio inox, dim.cm.120x40;</li> <li>- mensola di servizio in acciaio inox dim.cm.310x55,4/40;</li> </ul>

**Il piano terra è dotato di impianto allarme.**

**Allegato C)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI GRIGNO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Contratto di affitto dell'azienda commerciale comunale all'insegna  
"Bicigrill di Tezze". Periodo 2019 - 2023.**

**N. \_\_\_\_ - Repertorio Atti pubblici**

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
presso la sede municipale, avanti a me dott.ssa Sonia Biscaro, Segretario  
comunale del Comune di Grigno, dalla legge autorizzato a ricevere gli atti  
del Comune in forma pubblico – amministrativa ai sensi dell'art. 137,  
comma 2, del Codice degli enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2,  
sono comparsi i signori:

1.arch. Leopoldo Fogarotto, nato a Borgo Valsugana (Tn) il 17.07.1963, in  
qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Grigno,  
domiciliato per la carica presso la Sede comunale, piazza Dante 15, 38055  
Grigno (TN), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale n.  
00301100228;

2. sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ il quale agisce, nel presente  
atto, in qualità di Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della  
Società \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, si stabiliva di procedere, mediante asta pubblica, all'affidamento a terzi della gestione dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze", già intestata al Comune di Grigno.
- con avviso di data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ è stata indetta un'asta pubblica per il giorno \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_ presso la sede municipale a mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta di euro 11.000,00.-, oltre all'IVA a termini di legge;
- l'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, sul sito internet del Comune di Grigno e inoltrato via PEC ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino;
- i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della medesima sono stabiliti nell'avviso d'asta;
- a seguito dell'asta pubblica di data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, giusta verbale di aggiudicazione agli atti, è stata disposta l'aggiudicazione dell'affitto di azienda a favore della ditta \_\_\_\_\_. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone annuo pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre all'IVA a termini di legge;
- con deliberazione giuntale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stato affidato il contratto per l'affitto dell'azienda alla Ditta \_\_\_\_\_;
- il presente contratto viene assunto sulla base di quanto espressamente stabilito dall'avviso d'asta pubblica ed esplicita le condizioni di esecuzione e gestione del contratto per l'affitto dell'azienda costituita dal Bar all'insegna "Bicigrill di Tezze";

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, non risulta necessario acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del predetto decreto, attestante l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del medesimo decreto, in quanto trattasi di contratto inferiore ad Euro 150.000,00.-----

Si dà atto che:

- Si è provveduto, con esito favorevole, alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di offerta;
- la Ditta, ha provveduto al deposito:
  - a) di copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di affitto, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dall'incendio, riferito al solo "rischio locativo";
  - b) di copia del contratto di assicurazione, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda;
  - c) di copia della ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, a favore del Comune di Grigno, nel rispetto delle indicazioni stabilite dal bando di gara.

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**art. 1 - Oggetto:**

Il Comune affida alla controparte, che accetta, l'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze".

L'affidamento come sopra disposto, si intende effettuato alle seguenti indicazioni, condizioni e prescrizioni.

**art. 2 - Finalità:**

1. L'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" è finalizzata a costituire un punto di ristoro, di assistenza e di informazione agli utilizzatori del "Percorso ciclo-pedonale della Valsugana" e delle piste ciclabili in generale, in modo tale da garantire all'utenza:

- il reperimento di informazioni in ordine alle proposte turistiche del territorio;
- un riparo dalla pioggia;
- un'area di parcheggio per le biciclette;
- un servizio igienico;
- un punto di ristoro, ove peraltro la consumazione non sia obbligatoria;
- una minimale assistenza tecnica dei cicli.

**art. 3 - Oggetto**

1. L'oggetto del contratto è rappresentato dall'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" ed, in particolare, del complesso dei beni che costituiscono l'azienda stessa, già intestata al Comune di Grigno ed ubicata presso l'analogo edificio sito in Grigno, località Prà Minati, classificata a una stella, con autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio di tipo "A" sottotipologia A2) "pasti

veloci” e di tipologia “B” sottotipologia B1) con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.

2. I beni sono rappresentati:

a) dalla p.ed. 1978, in C.C. di Grigno, limitatamente alla parte di edificio evidenziata nella planimetria allegata sub lettera “A” ed, in particolare, dalla parte a piano terra - costituita da un locale destinato a servizio bar, da un locale a servizio bar per preparazione pasti veloci, da due servizi igienici, da un locale officina, da una corte con soprastante tettoia, da una corte scoperta nonché dal locale adibito a WC, sito al piano primo sotto strada.

b) dagli arredi e dalle attrezzature distintamente elencati nell’inventario iniziale – rimesso in allegato sub lettera “B” - documento che, unitamente alla planimetria, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'affittuario dichiara di aver visionato gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati in buono stato manutentivo, adatti all’uso convenuto, di conoscerne sia la consistenza che lo stato di efficienza, rinunciando ad opporre ogni eccezione al riguardo.

3. Alla scadenza del contratto, i beni elencati al precedente comma rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità.

#### **art. 4 - Decorrenza e durata**

1. L’affitto decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà termine il 31.12.2023, senza necessità di disdetta od altra formalità.

2. A fine periodo non è ammesso il rinnovo tacito. L’ulteriore detenzione dell’azienda, oltre il termine sopraindicato, deve considerarsi

occupazione abusiva di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso si verificasse l'ipotesi testé citata, l'occupante dovrà corrispondere al Comune di Grigno un'indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari ad euro 100,00.- (cento/00) giornaliera, fatto salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed il sequestro dell'azienda.

La restituzione del complesso avverrà alla scadenza naturale del contratto, con le medesime modalità utilizzate per la consegna. La struttura dovrà essere riconsegnata al Comune nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui è stata assegnata, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso dell'immobile e conformemente alle finalità indicate nel presente atto. L'affitto dell'azienda all'insegna Bicigrigl di Tezze avviene dietro la garanzia di non modificarne la destinazione e di conservare l'efficacia dell'organizzazione, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.

#### **art. 5 - Diritto di recesso**

1. Il Gestore, per sopravvenute cause di forza maggiore - purché riconosciute tali dall'Amministrazione comunale - ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla naturale scadenza del medesimo, previa formale richiesta al Comune in tal senso, richiesta che dovrà pervenire al protocollo entro i sei mesi antecedenti la prevista data di cessazione.

#### **art. 6 - Uso dei locali e delle attrezzature**

1. Le attività connesse con la gestione del Bicigrill dovranno essere espletate nell'ambito dei locali descritti nella citata planimetria - la cui

consistenza ed ubicazione si intende nota alle Parti - che il Comune concede in uso al Gestore per l'intero periodo di validità del presente contratto, unitamente agli arredi ed alle attrezzature contenute nel citato inventario sub lettera B.

2. Il conduttore è tenuto ad utilizzare i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso.

**art. 7 - Introiti**

1. Spettano al Gestore tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio in oggetto.

**art. 8 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo annuo dovuto dal Gestore al Comune per l'anno 2019, è pari a quello proposto dal medesimo in sede di offerta, e, quindi, pari all'importo di euro \_\_\_\_\_.- (\_\_\_\_\_/00), oltre ad oneri fiscali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone.

2. Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
4. Il ritardato pagamento del canone, oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario.
5. Qualora il ritardo ecceda i trenta giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il rimborso del danno.
6. In caso di sospensione dell'attività di gestione per cause non imputabili al Gestore e riconosciute tali dal Comune, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa.

**art. 9 - verbale di consegna e riconsegna dei beni.**

1. All'atto della consegna dei beni al Gestore ed in contraddittorio con il medesimo, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, o suo delegato, provvederà alla redazione di apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario iniziale degli arredi e delle attrezzature.
2. Analogo verbale sarà redatto entro i cinque giorni successivi la scadenza del contratto, unitamente all'inventario finale.  
Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di imporre al Gestore l'asporto di eventuali beni acquisitati dal medesimo nel corso del contratto ed ancora presenti nei locali.
3. Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento.

4. Qualora vengano arrecati danni ai beni concessi in uso, il Gestore provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino.

In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.

5. Di tale importo il Comune potrà disporre il rimborso, anche mediante escussione del deposito cauzionale.

6. Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e da questi, formalmente autorizzato.

#### **art. 10 - Obblighi del Gestore**

1. L'affittuario è tenuto a dare attuazione al progetto presentato in sede di gara; organizzare e dare luogo a un evento annuale dedicato allo sport, uno dedicato alle famiglie ed ai bambini ed uno dedicato alla promozione del territorio comunale.

2. Il Gestore è tenuto a fornire il servizio di cui al precedente comma, quanto meno dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, con eventuale turno di riposo che non cada nelle giornate festive o prefestive. Il bicigrill dovrà essere accessibile all'utenza, con il seguente orario minimo di apertura e senza soluzione di continuità:

a) dal 1° aprile al 15 maggio e dal 16 agosto al 15 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00;

a) dal 16 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 nelle sole giornate di sabato e domenica;

c) dal 16 maggio al 15 agosto, dalle ore 09,00 alle ore 20,00.

4. Gli orari minimi come sopra stabiliti possono essere oggetto di revisione, purché le eventuali modifiche siano formalmente approvate dal Comune.

5. Il Gestore, nel rispetto dei tempi e degli orari minimi stabiliti ai precedenti commi, è tenuto altresì:

- nel caso in cui, alla data di apertura dell'esercizio all'insegna "bicigrill", non sia in possesso di un numero minimo di 50 biciclette, di cui almeno n. 10 elettriche, ad acquisirle entro la data del 31.12.2019;
- ad assicurare, a propria cura e spese e con la frequenza necessaria, la pulizia dei servizi igienici e la funzionalità dell'intero complesso di opere costituenti il Bicigrill;
- ad ultimare l'attività di pulizia e riordino dei manufatti, delle aree adiacenti e dei servizi igienici in tempi precedenti l'apertura mattutina;
- a garantire all'utenza, a titolo gratuito, i rifornimenti di acqua naturale nonché l'utilizzo dei servizi igienici, per l'intero periodo di apertura del Bicigrill;
- a rendere disponibile, presso il locale destinato alla manutenzione delle biciclette - oltre alle attrezzature necessarie per permettere all'utenza di eseguire, gratuitamente, interventi minimali di manutenzione e di autoriparazione - una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;
- a posizionare, all'interno dell'area assegnata, un pannello espositore per il materiale informativo inerente le offerte del territorio;

- a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
- ad applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;
- se richiesto, mettere a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, all'interno del locale di mescita e per l'intero periodo di apertura al pubblico, un'adeguata superficie per la propaganda turistica;
- se richiesto, aderire ai patti di collaborazione fra gli esercizi "Bicigrill" provinciali al fine di assicurare una omogeneità di servizio e di creare delle sinergie sulle attività promozionali della rete.

6. Il Gestore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto di affitto e, se del caso, ad effettuare i necessari interventi di riparazione, anche se dovuti al deperimento d'uso.

In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.

7. Sono altresì a carico del Gestore:

- le spese di riscaldamento, di fornitura dell'energia elettrica, del servizio di acquedotto e di quant'altro necessario, nonché gli oneri di allacciamento alle relative reti, di potenziamento e/o di volturazione dei relativi contratti, nonché la manutenzione ordinaria delle medesime; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. E' a carico dell'affittuario il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione.

- i costi connessi con lo svuotamento, con la frequenza necessaria, dei liquami presenti nelle vasche a tenuta stagna, al servizio del Bicigrill, compresa la manutenzione ordinaria e la periodica pulizia delle medesime.

8. In caso di accertata inadempienza, previo contraddittorio con il Gestore e formale contestazione, il Comune provvederà direttamente agli adempimenti omessi, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.

9. Il Gestore è direttamente responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, di ogni e qualsiasi danno inerente e conseguente la gestione del Bicigrill ed è tenuto al rispetto di ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi.

#### **art. 11 - Obblighi del Comune**

1. Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni oggetto d'affitto.

#### **art. 12 - Addizioni e migliorie**

1. Il Gestore, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un ottimale espletamento del servizio.

2. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il Gestore a compensi od indennità di sorta. Nel caso di incrementi delle dotazioni di mobili, arredi ed attrezzature eseguiti dall'affittuario, l'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza

al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.

**art. 13 - Divieti**

1. L'affittuario deve gestire personalmente l'azienda, nel rispetto delle clausole contrattuali descritte nel presente contratto di affitto, con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito degli immobili costituenti l'azienda o del diritto di godimento dei medesimi, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. E' altresì vietata la cessione a terzi del presente contratto.

2. L'affittuario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

3. E' tassativamente vietata l'installazione e l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, comma 5 e 6 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 n.773.

**art. 14 - Penalità**

1. Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del Gestore, degli obblighi contrattuali

assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:

- a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune siano considerate lievi, sarà applicata, da parte del Responsabile del Servizio di merito e previa formale contestazione degli addebiti, una penale di euro 200,00.- (duecento/00);
- b) per i primi venti giorni di mancato espletamento del servizio durante il periodo minimo obbligatorio (dal 1° aprile al 31 ottobre) e fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, sarà applicata una penale di 100,00 (cento/00) euro al giorno.-;
- c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto.

In tal caso, il Gestore, oltre al canone annuo dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità.

Il Comune potrà, a tal fine, disporre l'escussione della fideiussione prestata. L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con

incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

**art. 15 – Autorizzazioni**

1. L'Amministrazione comunale, titolare esclusiva dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi di pubblico esercizio di tipo 'A' sottotipologia A2) pasti veloci e tipologia 'B', sottotipologia B1) bevande alcoliche ed analcoliche, nonché latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di cui alla L.P. 9/2000, ritenendo la stessa parte integrante dell'azienda affittata, rinuncia in via temporanea alla medesima per il subingresso della parte affittuaria per tutta la durata del presente contratto. Quest'ultima, di converso, dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Grigno la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – di subingresso nell'azienda all'insegna "Bicigrill di Tezze" e provvedere entro il 31.12 di ogni anno alla comunicazione al Comune di Grigno di eventuali variazioni del periodo o dei periodi di apertura per l'anno successivo. Dovrà inoltre presentare la SCIA per l'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed inoltre, alla scadenza del contratto, alla presentazione tempestiva della SCIA – segnalazione certificata di cessazione dell'attività.

2. L'affittuario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande – L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e D.P.P. 14 giugno 2001 n.21-72/Leg – ed assumerà a proprio esclusivo carico ogni incombenza inerente e conseguente lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio per l'intera durata del contratto.

**art. 16 - Responsabilità**

1. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'affidamento della gestione oggetto del presente contratto.

**art.17 - Garanzie**

1. Il deposito cauzionale costituito dal Gestore, a favore del Comune di Grigno, è finalizzato a garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Gestore stesso, l'eventuale risarcimento del danno nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al Gestore.

2. Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale.

**art. 18 - Risoluzione del contratto**

1) il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del C.C.:

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno due contestazioni formali;
- in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi trenta giorni dal termine stabilito;
- qualora l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi;

- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene;
- qualora la Ditta si renda colpevole di frode o venga dichiarata fallita.

**art. 19 - Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra il Segretario comunale ed il Gestore.

2. In caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione le controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trento, con esclusione del ricorso ad arbitrato.

**art. 20 - Spese contrattuali**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n.131 e s.m.i., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'affittuario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

**art. 21 - privacy**

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Grigno, con sede a Grigno (e.mail segreteria@comunegrigno.it, sito internet www.comunegrigno.it).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.

### **Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

per gli adempimenti correlati alla stipulazione del presente contratto e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del medesimo e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

**Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari** Il trattamento, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 2/2016.

### **Modalità del trattamento**

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo

esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale; i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati all'uopo nominati. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale ed al Broker del Comune nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (N.B.: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero).

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati dei Servizi Segreteria e Finanziario.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Servizi sopra individuati possano procedere con l'esecuzione del contratto.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

In tal senso, e per quanto riguarda la concreta attuazione del contratto, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento operata da parte del Comune.

#### **art. 22 – anticorruzione**

L’Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Grigno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Affittuario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L’Affittuario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 03 settembre 2014, esecutiva, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Affittuario dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Affittuario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'Affittuario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

**art. 23 - rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal contratto si rinvia:

- a) alle condizioni previste dal bando di gara di data   relativo al contratto in oggetto;

- b) alla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 “Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande” e relativo regolamento di esecuzione;
- b) alle norme previste dal codice civile, agli usi e consuetudini locali.

Di quanto precede, io Segretario comunale, a ciò debitamente richiesto, ho redatto il presente atto che ho letto alle parti, compresi gli allegati, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesimo in calce ed a margine di ciascun foglio, unitamente agli allegati.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante un sistema automatizzato dei testi, consta di \_\_\_\_\_ fogli di carta uso bollo e di n. 2 allegati (Allegati sub lettere “A” e “B”).

Letto, accettato e sottoscritto.

**L'affittuario**

**Il Comune**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**

\_\_\_\_\_

Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole e condizioni contenute agli art. 4 - Decorrenza e durata, art. 5 - Diritto di recesso, art. 8 – Corrispettivo, art. 10 - Obblighi del

Gestore, art. 12 - Addizioni e migliorie, art. 13 – Divieti, art. 14 – Penalità,  
art. 15 – Autorizzazioni, art. 16 – Responsabilità, art.17 – Garanzie, art. 18 -  
Risoluzione del contratto, art. 20 - Spese contrattuali, del presente  
contratto.

**L'affittuario**

**Il Comune**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO D**

da inserire nella busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio  
(ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara per l'affidamento a terzi dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze per il periodo 2019 - 2023.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ in provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap.: | | | | | | | |,  
in provincia di \_\_\_\_\_, n. tel \_\_\_\_\_, n. fax  
\_\_\_\_\_, e-mail/PEC \_\_\_\_\_ in qualità  
di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_;

DICHIARA

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci:

1) di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio –come da attestazione di visita allegata alla presente - e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni dell'avviso d'asta, dello schema di contratto e dell'annessa dotazione inventariale, nonché di aver preso visione dello stato di fatto, di aver preso conoscenza delle attrezzature e degli arredi tutti specificati nell'allegato all'avviso d'asta, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta, e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire la formulazione dell'offerta;

2) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.<sup>1</sup>

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Il legale rappresentante  
dell'Impresa

\_\_\_\_\_

**FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE**

(in carta libera)

**OGGETTO: Asta pubblica per l'affidamento a terzi dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" per il periodo 2019 - 2023.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
 e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
 codice attività \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_;

**oppure:**

di non essere iscritto al Registro delle imprese in quanto partecipante in qualità di persona fisica e di impegnarsi a costituire idonea forma societaria in caso di aggiudicazione dell'affitto d'azienda oggetto della presente gara;

**A) Il possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del D.LGS 50/2016 ed in particolare:

**A1. Motivi legati a condanne penali**

**(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del D.LGS 50/2016):**

1. partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016);
2. corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016);
3. frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016);
4. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016);
5. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016);
6. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016);
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016);
8. cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016

**Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57**

**Risposta**

**paragrafo 1 della direttiva:**

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016) sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra indicati con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

- SI  
 NO

**In caso affermativo, indicare:**

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra (nel riquadro grigio) da 1 a 7 e la norma violata (\*),

a) Data della condanna


tipologia di reato norme violate:

--

Norme violate

--

b)

b) dati identificativi delle persone condannate

c) Durata esclusione: dal 

--

 al 

--

  
e punti interessati 

--

c) se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare:


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione

riferimento della documentazione

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- SI  
 NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

--

L'operatore economico è incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016);

- SI  
 NO

**A2. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali**

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

**Pagamento di imposte o contributi previdenziali:**

Risposta

L'operatore economico, ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali?

- SI  
 NO

**In caso negativo, indicare:**

IMPOSTE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

a) Di quale importo si tratta

<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	

b) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

--	--

1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

SI  NO

SI  NO

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione data:

data

data

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2. In altro modo? Specificare:

Durata: dal

al Durata: dal  al

c) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?

SI  NO

SI  NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:



### A3. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

**Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:**

Risposta

**Lettera a)** L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro?

SI  NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI  NO

*In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l'Agenzia del Lavoro o i Centri di pubblico impiego*

**Lettera b)** L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:

SI  NO

- a. fallimento, oppure
- b. è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, oppure
- c. ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, oppure
- d. si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, oppure
- e. è in stato di amministrazione controllata, oppure
- f. ha cessato le sue attività? In caso affermativo:

- Fornire informazioni dettagliate:

- Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web autorità o

organismo di emanazione

riferimento della documentazione

**Lettera c)** L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali?

SI  NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?*

SI  NO

**Lettera d)** L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

SI  NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?*

SI  NO

**Lettera e)** L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di affidamento? (\*\*)

SI  NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?*

SI  NO

**Lettera f)** L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura? (\*\*\*)

SI  NO

**Lettera g)** L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto?

SI  NO

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?*

SI  NO

**Lettera h)** L'operatore economico può confermare di:

SI  NO

- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
- non avere occultato tali informazioni,
- **essere stato in grado di trasmettere senza indugio i**

**documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore**

**Lettera i)** L'operatore economico può confermare di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

SI  NO

L'operatore economico è incorso in una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m. (art. 80 comma 5 lett. f) D.Lgs. 50/2016)

SI  NO

L'operatore economico è in regola con le disposizioni dettate dall'art. 17 n. 68/1999 e s.m. in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili; (art. 80 comma 5 lett. i) D.Lgs. 50/2016)

SI  NO

**B) Il possesso dei requisiti morali in capo al soggetto e in capo all'eventuale persona preposta all'attività commerciale ed in particolare:**

- possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, dei requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 16/03/2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);  
**Qualora il sottoscrittore non sia a diretta conoscenza** che i soggetti indicati nel presente punto non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 **allega apposita dichiarazione resa dagli stessi** nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Possesso dei requisiti di cui all' art. 11, del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 .
- esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- L'esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;

**C) Il possesso dei requisiti professionali**, ovvero il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante o, in alternativa, da altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 e dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n.9 e precisamente:

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

**oppure:**

- di aver conseguito diploma in data \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, di:

- scuola secondaria superiore;
  - scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in \_\_\_\_\_;
  - laurea, anche triennale, in \_\_\_\_\_;
- nel cui corso di studi era prevista la materia \_\_\_\_\_

*(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)*

**oppure:**

di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____

**oppure:**

di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**oppure:**

di aver conseguito in data \_\_\_\_\_ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_,

**oppure:**

che la conduzione dell'esercizio avverrà mediante persona preposta per cui si rimanda alla dichiarazione di cui **all'Allegato F**;

- C) Di non versare nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto degli **obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI del Comune di Grigno** approvato con deliberazione della giunta comunale n. 126 del 03.09.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- D) di essere a conoscenza che la normativa vigente consente di condurre personalmente al massimo due esercizi, situati nel Comune di Grigno o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;
- E) di conoscere le condizioni dei locali, delle attrezzature e degli arredi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'attività commerciale e di servizi;
- F) indica che il domicilio eletto per le comunicazioni è: il seguente \_\_\_\_\_, l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: \_\_\_\_\_, l'eventuale indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, il numero di fax presso cui l'operatore economico desidera ricevere le comunicazioni è: \_\_\_\_\_ con l'espressa indicazione circa il consenso dell'operatore economico stesso all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Allegati:

*copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore*

(\*) in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 57 paragrafo 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE (cfr art. 24 commi 1 e 2 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs 50/2016) si consiglia di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, raccomandando di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Resta ferma la possibilità stabilita dall'art. 24 comma 4 della L.P. 2/2016 che recita: "Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza".

(\*\*) Si riporta il testo di quanto dispone l'art. 24 comma 2 della direttiva 24/2014 "Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto."

(\*\*\*) Si rimanda a quanto dispone in merito l'art. 14 della L.P. 2/2016.

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

#### Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza; (33)

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (34)

3. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (35)

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. (36)

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (37)

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; (38)

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. (39)

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e l'*articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287*. (40)

(33) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(34) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(37) Alinea così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(38) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(39) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(40) Comma così rinumerato e modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. h) e i)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

**R.D. 18/06/1931, n. 773**

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (TULPS)**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.**

**Art. 11 (art. 10 T.U. 1926)**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

**Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)**

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (179), o per infrazioni alla legge sul lotto (180), o per abuso di sostanze stupefacenti (181)

(179) Sulla prevenzione dell'alcoolismo vedi gli artt. 686-691, Codice penale del 1930, nonché il *R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23* ed il relativo regolamento approvato con *R.D. 27 novembre 1933, n. 1604*, contenente norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

(180) Vedi al riguardo il *R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933*, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul lotto e sulle lotterie e relativo regolamento contenuto nel *R.D. 25 luglio 1940, n. 1077*.

Vedi, anche, sull'abuso di sostanze stupefacenti l'art. 729, Codice penale del 1930.(181)

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.**

**Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (42)**

In vigore dal 25 agosto 2015

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (39)

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (40)

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (40)

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (40)

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (41)

(39) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(40) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(41) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(42) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

**Fax simile di DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO (in carta libera)  
da compilare solo nel caso di conduzione a mezzo di preposto.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(art. 47 D.P.R. 445/2000)**

**OGGETTO: autocertificazione relativa ai requisiti di partecipazione asta pubblica per l'affidamento a terzi dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" per il periodo 2019 - 2023.**

Si comunica che la conduzione dell'esercizio avverrà a mezzo del preposto:

Signor \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Via/Fraz. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

**il quale DICHIARA,**

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.,

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016);
2. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010;
3. di condurre direttamente i seguenti esercizi in qualità di titolare o preposto:

*insegna:* \_\_\_\_\_

*indirizzo:* \_\_\_\_\_

*insegna:* \_\_\_\_\_

*indirizzo:* \_\_\_\_\_

*insegna:* \_\_\_\_\_

*indirizzo:* \_\_\_\_\_

nessun altro esercizio;

4. che è in possesso di almeno uno dei requisiti professionali sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 71 comma 6 del d.lgs. 59/2010 e dell'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e precisamente:

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

**oppure:**

- di aver conseguito diploma in data \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, di:

- scuola secondaria superiore;
- scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in \_\_\_\_\_;
- laurea, \_\_\_\_\_ anche \_\_\_\_\_ triennale, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_;

nel cui corso di studi era prevista la materia \_\_\_\_\_

*(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)*

**oppure:**

- di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_

Periodo lavorativo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di \_\_\_\_\_

n.inscrizione INPS \_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_

Periodo lavorativo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di \_\_\_\_\_

n.inscrizione INPS \_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_

Periodo lavorativo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di \_\_\_\_\_  
n.inscrizione INPS \_\_\_\_\_

**oppure:**

- di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**oppure:**

- di aver conseguito in data \_\_\_\_\_ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_,

Luogo e data \_\_\_\_\_

**FIRMA per esteso del preposto**  
(con allegata fotocopia documento di identità)

---

**ALLEGATO sub G  
in carta legale o resa legale**

da inserire nella busta "OFFERTA ECONOMICA"

**MODULO OFFERTA ECONOMICA****(esclusivamente in rialzo rispetto al canone annuo posto a base d'asta)****OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di gara per l'affidamento a terzi della gestione dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" per il periodo 2019-2023****IMPORTO A BASE D'ASTA:** euro 11.000,00 (undicimila/00),  
al netto degli oneri fiscali

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_

n. tel \_\_\_\_\_, n. fax \_\_\_\_\_, e-mail/PEC \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere disponibile a gestire l'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze" per il periodo 2019-2023 ed offre il seguente canone annuo di affitto (di seguito riportato in lettere)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ),

**oltre all'iva a termini di legge.****ATTENZIONE:**

1. A pena di esclusione l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
2. La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente.**
3. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Grigno si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
5. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

**Luogo, data** \_\_\_\_\_**In fede**\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso della persona  
abilitata ad impegnare legalmente la Ditta)